


Pubblicato il 17/12/2018

N.00857 ~~2018~~ REG.PROV.CAU.  
N. 00749/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

**in sede giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 749 del 2018, proposto da:

Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio eletto presso il primo di essi in Giustizia, Pec Registri;

*contro*

Legambiente Sicilia, WWF Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli Lipu, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Giudice e Antonella Bonanno, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Giustizia, Pec Registri;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona dell'Assessore p.t., rappresentat e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: sezione II n. 847/2018, resa tra le parti, concernente il “Calendario Venatorio 2018/2019”, con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato (cfr. art. 4 All. A) i periodi e le specie dell'attività venatoria.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Legambiente, Associazione Italiana per il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e Lega Italiana Protezione Uccelli nonché Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visti il decreto 131/2018 e l'ordinanza 708/2018 di questo CGA;

Vista la relazione del CTU depositata il 3.12.2018;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati Massimiliano Valenza, Antonella Bonanno, Giudice Nicola e l'Avvocato dello Stato Giacomo Ciani;

*Considerato* in premessa il ruolo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, quale organo tecnico deputato a garantire l'osservanza dei livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, il cui parere può essere disatteso dalla Regione solamente sulla base di dati specifici obiettivamente verificabili (v. Corte cost. 139/2017, Cons. St. 3852/2018), nel rispetto del principio di precauzione che, come noto, anticipa la soglia di intervento dell'azione preventiva

e determina l'inversione dell'onere della prova sulla insussistenza del rischio;

*Rilevato* che, a fronte di un calendario venatorio regionale che in più punti si discosta, quantunque motivatamente, dal parere dell'Ispra questo Consiglio ha ritenuto necessario disporre una CTU al fine di accertare il grado di attendibilità delle valutazioni della Regione, anche sulla scorta della letteratura scientifica da essa richiamata a fondamento delle proprie scelte;

*Esaminata* la relazione del Prof. Bruno Massa, Professore ordinario dell'Università di Palermo delegato dal Presidente dell'Unione Zoologica Italiana, depositata in atti, unitamente alle osservazioni dei consulenti di parte;

*Rilevato come il CTU, all'esito di un'ampia e completa ricostruzione del quadro normativo, scientifico e fattuale in tema di attività venatoria, ha offerto un giudizio, immune da vizi logici, di motivata inattendibilità di talune (non tutte) delle scelte effettuate dalla Regione in difformità rispetto al parere dell'ISPRA, evidenziando la carenza o l'insufficienza delle informazioni, dei dati e degli studi scientifici alla base di tali scelte, il che avrebbe dovuto suggerire una linea di azione di tutela dell'ambiente ispirata, nella valutazione del rischio e nella ponderazione e nel bilanciamento dei diversi interessi in gioco, a maggiore precauzione e prudenza;*

Rilevato in particolare che, al lume di quanto appena evidenziato, l'accertamento disposto in questa sede:

1) sia del tutto convergente con il giudizio dell'ISPRA per ciò che attiene l'apertura della caccia per piccola selvaggina e quaglia, la sospensione della caccia per il coniglio selvatico, nonché la chiusura della caccia per cesena, tordo bottaccio e tordo sassello, gazza, ghiandaia e volpe;

2) abbia stimato invece sufficientemente attendibile, laddove pure si discosta dal parere dell'ISPRA, il calendario della Regione per ciò che attiene l'apertura della caccia per il merlo, la gazza, la ghiandaia;

3) per quanto concerne l'apertura della caccia di tortora e colombaccio e la chiusura della caccia della beccaccia, l'accertamento del CTU si situa su una linea per così dire mediana tra la Regione e l'ISPRA, il che permette di considerare lo

scostamento della prima rispetto al parere della seconda non irragionevole per quanto opinabile, mentre per la chiusura della caccia del colombaccio la CTU suggerisce una soluzione più cautelativa non solo di quella della Regione ma anche di quella di ISPRA (v. il quadro di sintesi di cui alle pp. 43-44 della Relazione);

*Ritenuto* che, sulla scorta di tali risultanze istruttorie, che il Collegio fa proprie reputandole condivisibili, e nei limiti pur sempre di un giudizio in sede cautelare, si debba confermare la sospensione del calendario venatorio nelle parti e per le specie indicate sub 1), riformando l'ordinanza del Tar nelle parti indicate e per le specie sub 2) e nelle parti e per le specie sub 3), con la precisazione che, per tale ultima parte (n. 3), la Regione dovrà comunque tenere conto, nella riedizione del proprio potere, anche in occasione della predisposizione del calendario venatorio dei prossimi anni, di quanto accertato dal CTU, compresa la possibilità di limitare il carniere giornaliero e stagionale;

che, in conclusione, accogliendo solo in parte l'appello cautelare, a parziale e conseguente riforma dell'ordinanza impugnata, va disposto l'accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado limitatamente a quanto indicato sub 1); che la complessità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite, ponendo a carico della parte appellante il compenso dovuto al CTU che si liquida in euro 3.000, detratto quanto già eventualmente anticipato a titolo di acconto, secondo il criterio della soccombenza prevalente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie in parte l'appello cautelare (Ricorso numero: 732/2018) e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione, respingendo l'appello cautelare per il resto.

Compensa le spese della fase cautelare.

Liquida al CTU l'importo di euro 3.000,00 (tremila/00), ponendolo definitivamente

a carico della parte appellante.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Hadrian Simonetti**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosanna De Nictolis**

**IL SEGRETARIO**